

Codice civile

TITOLO III

Del lavoro autonomo

Capo I

Disposizioni generali

2226. Difformità e vizi dell'opera.

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [\[c.c. 1578\]](#), se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [\[c.c. 1512, 1665, 1745\]](#).

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti [\[c.c. 1490, 1667\]](#) al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta [\[c.c. 1495, 2964\]](#). L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati [dall'articolo 1668 \[c.c. 2946\]](#).